




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1517

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

*(Conversione in legge del DL n. 123/2023 - approvato dal Senato
A.S. 878)*

N. 126 – 31 ottobre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1517

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

*(Conversione in legge del DL n. 123/2023 - approvato dal Senato
A.S. 878)*

N. 126 – 31 ottobre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 5 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 4 E DA 5 A 7.....	- 6 -
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN FAVORE DEL COMUNE DI CAIVANO	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMI 4- <i>BIS</i> E 4- <i>TER</i>	- 12 -
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE CULTURALI	- 12 -
ARTICOLO 1, COMMA 7- <i>BIS</i>	- 13 -
FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMUNE DI CAIVANO	- 13 -
ARTICOLO 1, COMMI 8, 9 E 10	- 14 -
ASSUNZIONI DI PERSONALE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI CAIVANO	- 14 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 10- <i>BIS</i> A 10- <i>QUINQUIES</i>	- 16 -
ASSUNZIONI DI PERSONALE DELLA PROFESSIONALITÀ DI SERVIZIO SOCIALE AL COMUNE DI CAIVANO.....	- 16 -
ARTICOLO 1, COMMA 10- <i>SEXIES</i>	- 19 -
POTENZIAMENTO DELLA RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA NEL COMUNE DI CAIVANO.....	- 19 -
ARTICOLO 1- <i>BIS</i>	- 19 -
DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CAIVANO	- 19 -
ARTICOLO 1- <i>TER</i>	- 22 -
INTERVENTO URGENTE IN FAVORE DI GIOVANI DI CAIVANO	- 22 -
ARTICOLO 2	- 23 -
MISURE IN FAVORE DELL'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E DEL SUPPORTO AGLI STUDENTI DEL COMUNE DI CAIVANO	- 23 -
ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2	- 27 -
MISURE DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ.....	- 27 -
ARTICOLO 3- <i>BIS</i>	- 28 -
OSSERVATORIO SULLE PERIFERIE	- 28 -
ARTICOLO 3- <i>TER</i>	- 30 -
ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ	- 30 -
ARTICOLO 4	- 31 -

CONTRASTO DEI REATI IN MATERIA DI ARMI OD OGGETTI ATTI AD OFFENDERE, NONCHÉ DI SOSTANZE STUPEFACENTI . -	
31 -	
ARTICOLO 5.....	- 32 -
PREVENZIONE DELLA VIOLENZA GIOVANILE.....	- 32 -
ARTICOLO 6.....	- 34 -
CONTRASTO DEI REATI COMMESSI DAI MINORI.....	- 34 -
ARTICOLO 7.....	- 36 -
MISURE ANTICIPATE RELATIVE A MINORENNI COINVOLTI IN REATI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE.....	- 36 -
ARTICOLO 8.....	- 37 -
CUSTODIA CAUTELARE E PERCORSO DI RIEDUCAZIONE DEL MINORE	- 37 -
ARTICOLO 9.....	- 38 -
SICUREZZA DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORI	- 38 -
ARTICOLO 10.....	- 39 -
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL MEZZOGIORNO – AGENDA SUD.....	- 39 -
ARTICOLO 10-BIS	- 48 -
ABOLIZIONE DEL LIMITE NUMERICO MINIMO DI ALUNNI PER CLASSE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL	
MEZZOGIORNO	- 48 -
ARTICOLO 11.....	- 49 -
POTENZIAMENTO DEL PIANO ASILI NIDO FASCIA DI ETÀ 0-2 ANNI.....	- 49 -
ARTICOLO 12, COMMII DA 01 A 3	- 55 -
REATO DI INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE DI MINORI	- 55 -
ARTICOLO 12, COMMII 4 E 4-BIS	- 56 -
DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO IN MATERIA DI ASSEGNO DI	
INCLUSIONE	- 56 -
ARTICOLO 13.....	- 57 -
APPLICAZIONI DI CONTROLLO PARENTALE NEI DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	- 57 -
ARTICOLO 13-BIS	- 59 -
DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DELLA MAGGIORE ETÀ PER L’ACCESSO AI SITI PORNOGRAFICI.....	- 59 -
ARTICOLO 14.....	- 60 -

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE E MEDIATICA A TUTELA DEI MINORI E CAMPAGNE INFORMATIVE.....	- 60 -
ARTICOLO 15	- 63 -
COORDINATORE DEI SERVIZI DIGITALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 SUI SERVIZI DIGITALI-	63
-	
ARTICOLO 15-BIS	- 70 -
MISURE PER IL RAFFORZAMENTO E L'OPERATIVITÀ DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE	- 70 -
ARTICOLO 15-TER	- 73 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREROGATIVE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLE COMUNICAZIONI	- 73 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1517
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Commissione di merito: la De Corato (FdI)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	I Commissione (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Fra gli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura solo alcuni sono corredati di relazione tecnica. Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica in risposta alle richieste di chiarimento del relatore e ha fornito taluni ulteriori chiarimenti: di tali elementi si dà conto, ove necessario, nelle seguenti schede.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 1 a 4 e da 5 a 7

Interventi infrastrutturali in favore del Comune di Caivano

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, demanda ad un DPCM¹ la nomina di un Commissario straordinario incaricato di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del comune di Caivano². Ai fini dell'attuazione del Piano sono assegnate risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione³ (periodo di programmazione 2021-2027), in coerenza con le disponibilità finanziarie dello medesimo Fondo (comma 1).

Per la realizzazione dei relativi interventi, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 177 del 2021 dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1 e comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4 (comma 2).

L'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 177 del 2021 prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'UE 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house*. Tale attività di supporto comprende, tra l'altro, azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti.

Il Commissario straordinario resta in carica un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale di cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti. Il suddetto personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del

¹ Da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

² Il testo originario del decreto-legge prevedeva un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione da predisporre e da attuare "nell'ambito del territorio" del Comune di Caivano, anziché "funzionale al territorio" del medesimo Comune.

³ Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il medesimo provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle di personale⁴, anche dirigenziale. Il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali, degli enti territoriali⁵ nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (ovvero in una parte fissa e in una parte variabile che non possono, rispettivamente, superare 50 mila euro annui), con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1. Per effetto di talune modifiche intervenute al Senato, viene altresì precisato che il personale assegnato alla struttura di supporto conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza riconoscendo a quello non dirigenziale il trattamento economico accessorio, del corrispondente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; allo stesso può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro⁶. Inoltre è stato previsto che il Commissario straordinario possa avvalersi di un numero massimo di tre esperti, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico (comma 3).

Il piano straordinario ricomprende anche interventi urgenti inerenti al centro sportivo *ex* Delphinia di Caivano. A tale fine il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 della società Sport e Salute S.p.A. che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 e comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate alla realizzazione suddetti interventi (comma 4).

Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo *ex* Delphinia di Caivano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (comma 5).

Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni

⁴ "e di personale" nel testo originario del decreto legge.

⁵ In virtù di una modifica approvata al Senato.

⁶ Di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003.

universitarie che hanno sede nella regione Campania⁷. Tali interventi vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario (comma 6) e alla copertura dei relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca⁸ (FISR) per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2024 (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 878), ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (periodo di programmazione 2021-2027) presenta complessivamente sufficienti disponibilità ai fini dell'attuazione, nel limite complessivo di euro 30.000.000 del piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nel territorio di Caivano (comma 1).

La relazione tecnica precisa, inoltre, che gli oneri di personale della struttura di supporto all'attività del Commissario straordinario sono pari a euro 133.588 per il 2023, euro 534.349 per il 2024 ed euro 400.762 per il 2025, come dettagliati nella tabella riportata a seguire.

(euro)

	Costo unitario	n. unità	Rateo 2023 (3/12)	Onere 2024	Rateo 2025 (9/12)
Dirigente II fascia	176.577	1	44.145	176.577	132.433
Funzionario	89.443	4	89.443	357.772	268.329
Totale			133.588	534.349	400.762

Il Governo⁹ nel corso dell'esame del provvedimento in 5^a Commissione al Senato ha confermato che le dotazioni di personale necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3 sono le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma 3. Inoltre, la destinazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per le finalità della norma non determinano un pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente in quanto l'assegnazione delle stesse avviene, ai sensi del comma 1, in coerenza con le disponibilità finanziarie del Fondo FSC 2021-2027 stesso. Pertanto, anche l'assegnazione temporale tiene conto delle finalizzazioni già previste. È stato, altresì, evidenziato che anche gli oneri relativi al funzionamento della struttura graveranno sulle risorse di cui al comma 1 come specificato nella relazione tecnica. Si conferma che le attività indicate potranno essere svolte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È stata, infine, confermata la disponibilità delle somme sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) e che non sono pregiudicate le altre finalità previste a legislazione vigente.

⁷ “Nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo” nel testo originario del decreto legge.

⁸ Di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998.

⁹ Nella nota depositata in 5^a Commissione al Senato recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla medesima Commissione. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 131 dell'11 ottobre 2023.

La **relazione tecnica** relativa all'emendamento governativo 1.700, con riguardo alle modifiche dallo stesso apportate, tra l'altro, al comma 3, riferisce che la possibilità del Commissario di avvalersi oltre che delle strutture delle amministrazioni locali, anche di quelle territoriali, appare in linea con l'attuale quadro di attribuzioni previste a normativa vigente (*in primis* costituzionale) in capo ai medesimi enti territoriali, pertanto tale avvalimento opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle integrazioni apportate in relazione alla determinazione del trattamento accessorio del personale non dirigente della struttura la relazione tecnica riferisce che sono stati considerati gli oneri di personale relativi al 2023, 2024 e 2025 con i relativi ratei, precisando che gli oneri relativi all'indennità di Presidenza sono già stati considerati nell'importo di 89.443 annui, riportato nella relazione tecnica e relativo all'onere per i funzionari. Pertanto, l'onere aggiuntivo deriva unicamente dalla prevista corresponsione di compensi per lavoro straordinario come di seguito indicato.

(euro)

Onere straordinario (30 ore mensili)	Rateo 2023 (3/12)	Onere 2024	Rateo 2025 (9/12)
A Funzionari A-F1	8.895,15	35.580,59	26.685,44

L'attuazione di tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando nell'ambito delle risorse individuate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Analoga copertura si prevede con riferimento al trattamento economico degli esperti (in numero massimo di tre) nominati dal Commissario straordinario.

Gli altri emendamenti approvati al Senato non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prevedono la nomina per un anno (prorogabile di un altro anno) di un Commissario straordinario per la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del comune di Caivano, con l'assegnazione, a tal fine, di risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (periodo di programmazione 2021-2027) (comma 1). Il Commissario si avvale del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., con oneri a carico del summenzionato stanziamento e comunque, nel limite massimo del due per cento dello stanziamento stesso, al netto dei costi relativi agli interventi

da attuare presso il centro sportivo *ex* Delphinia del Comune di Caivano ai sensi del comma 4 (comma 2).

Il Commissario si avvale, inoltre, di una struttura di supporto alla quale è assegnato un contingente massimo di personale di cinque unità (1 dirigente non generale e 4 non dirigenti) provenienti da altre amministrazioni pubbliche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Le dotazioni finanziarie, strumentali e quelle di personale della struttura sono determinate nei limiti del suddetto stanziamento. Il Commissario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali, degli enti territoriali¹⁰ e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato e il suo compenso è determinato in una parte fissa e in una variabile, di importo, rispettivamente, non superiori a 50 mila euro annui (comma 3).

Viene, altresì, previsto che, all'interno del piano del Commissario straordinario siano contemplati anche interventi urgenti in favore del centro sportivo *ex* Delphinia del Comune di Caivano. A tal fine il Commissario si avvale del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute S.p.A. con oneri a carico del suddetto stanziamento e comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse specificamente destinate a tale intervento (commi 4 e 5). Infine, viene disposto che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024 (commi 6 e 7).

La relazione tecnica, nel riferire che il Fondo per lo sviluppo e coesione (periodo di programmazione 2021-2027) di cui al comma 1 presenta complessivamente sufficienti disponibilità ai fini dell'attuazione, nel limite complessivo di euro 30.000.000, del piano

¹⁰ Come previsto da un emendamento approvato dal Senato.

straordinario, stima i soli oneri di personale della struttura di supporto in euro 133.588 per il 2023, euro 534.349 per il 2024 ed euro 400.762 per il 2025.

Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri della relazione tecnica come integrati alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti durante l'esame al Senato che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri di personale, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa la dinamica temporale della spesa prevista a valere e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1 (30 milioni di euro) con particolare riferimento al complesso degli interventi previsti, anche al fine di escludere che la destinazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per le finalità della norma non determini un pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente¹¹.

In merito alle funzioni di supporto di Invitalia S.p.A. e Sport e Salute S.p.A. andrebbero forniti chiarimenti circa le attività che saranno chiamate a svolgere le medesime società al fine di poter valutare la congruità delle risorse destinabili a tali società sulla base dei parametri indicati dalla norma.

Andrebbero forniti, inoltre, elementi di stima in merito alle spese di funzionamento della struttura di supporto del Commissario, nonché elementi di valutazione volti a confermare che le altre amministrazioni di cui, in base alla disposizione, il Commissario potrà avvalersi, possano svolgere i relativi compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazioni vigenti.

Tra le modifiche e le integrazioni approvate al Senato viene, tra l'altro, riconosciuto al personale non dirigenziale della struttura di supporto il trattamento economico accessorio del corrispondente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché viene prevista la possibilità di corrispondere allo stesso compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti¹². Infine, viene previsto che il Commissario straordinario possa avvalersi di un numero massimo di tre esperti con un

¹¹ Durante l'esame al Senato è stato, tra l'altro, confermato che la destinazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per le finalità della norma non determinano un pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto l'assegnazione delle stesse avviene in coerenza con le disponibilità finanziarie del Fondo FSC 2021-2027 stesso. Con riguardo ai commi 6 e 7 è stata, altresì, confermata la disponibilità delle somme sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) e che non sono pregiudicate le altre finalità previste a legislazione vigente.

¹² Di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003.

compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti nella relazione tecnica riferita all'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le modifiche di cui trattasi all'articolo in esame, che consentono di determinare gli importi dei conseguenti oneri e di ricondurre gli stessi nell'ambito delle risorse complessivamente stanziare per l'attuazione dell'articolo in esame¹³.

ARTICOLO 1, commi 4-bis e 4-ter

Interventi per la realizzazione e riqualificazione di infrastrutture culturali

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 337, della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dal 2018 per la realizzazione del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014. Gli effetti finanziari ascritti sul relativo prospetto riepilogativo sono qualificati di conto capitale.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 12 milioni di euro per il 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337 della legge n. 208 del 2015, al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 1 (*Cfr. Supra*) interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali (comma 4-bis). Ai relativi oneri, pari a 12 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura (comma 4-ter).

La **relazione tecnica** relativa all'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame ribadisce il contenuto della stessa e ne riferisce le finalità.

¹³ Nella suddetta documentazione viene, tra l'altro, precisato che gli oneri relativi all'indennità di Presidenza sono già stati considerati nell'importo di 89.443 annui, riportato nella relazione tecnica originaria concernente le spettanze dei 4 funzionari. L'onere aggiuntivo deriva unicamente dalla prevista corresponsione di compensi per lavoro straordinario che viene stimato in euro 8.895,15 per il 2023, euro 35.580,59 per il 2024 ed euro 26.685,44 per il 2025. È stato, altresì, confermato che l'attuazione di tale previsione, così come gli oneri relativi alla possibilità di nominare fino ad un numero massimo di tre esperti (con un compenso massimo annuo di euro 50.000 pro-capite a lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, opera nell'ambito delle risorse individuate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di 12 milioni di euro per il 2023 l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 337, della legge n. 208 del 2015, concernente la realizzazione del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali", al fine di sostenere il piano d'intervento straordinario per Caivano di cui al comma 1 dell'articolo 1 (*Cfr. Supra*). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità dell'incremento di spesa previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-*ter* dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge n. 208 del 2015, relativa al Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali", al fine di sostenere la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali nell'ambito del piano straordinario di interventi da realizzare nel Comune di Caivano, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura. La disposizione autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 1, comma 7-bis

Finanziamento di infrastrutture per videosorveglianza presso il comune di Caivano

Normativa vigente L'articolo 1, comma 676, della legge n. 197 del 2022 (legge bilancio 2023) ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017 per un ammontare pari a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza. Il successivo comma 677 demanda ad un decreto interministeriale, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle suddette risorse. Sul prospetto riepilogativo relativo alla legge bilancio 2023, la maggiore spesa associata alle norme in riferimento è qualificata di parte capitale.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che una quota non inferiore a euro 100.000 per il 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge n. 197 del 2022 venga destinata, con il decreto di ripartizione di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare « Legalità » 2014-2020 (comma 7-*bis*).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che una quota non inferiore ad euro 100.000 per il 2024, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 676, della legge bilancio 2023 (euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025) che è finalizzata all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, venga destinata al Comune di Caivano per un'analoghi finalità. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che la disposizione opera comunque nell'ambito di limiti massimi di spesa come definiti a normativa vigente.

ARTICOLO 1, commi 8, 9 e 10

Assunzioni di personale del Corpo della polizia locale di Caivano

Le norme autorizzano il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato¹⁴ 15 unità di personale non dirigenziale del Corpo della polizia locale (comma 8).

Le assunzioni sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali¹⁵ che gravano sugli enti locali (comma 9).

Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (comma 10).

¹⁴ Mediante procedure concorsuali semplificate, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni.

¹⁵ Di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Assunzioni di personale	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Assunzioni di personale – effetti riflessi					0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Minori spese correnti												
Fondo esigenze indifferibili	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6

La relazione tecnica esplicita che le assunzioni comportano oneri pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 a decorrere dall'anno 2024, quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL-Comparto Funzioni locali - Area degli Istruttori per quanto concerne il trattamento tabellare e sulla media pro capite da corrispondere quale trattamento economico accessorio risultante dal Conto annuale¹⁶.

Con una semplice divisione si constata che l'onere per il 2023 è un quarto dell'onere a regime. Se ne deduce che la data di assunzione presunta ai fini della quantificazione è 1° ottobre 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme autorizzano il Comune di Caivano ad assumere 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale quantificando un onere pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica afferma che per la quantificazione dell'onere ha utilizzato dati tratti dal Conto annuale (per il trattamento accessorio) e dal CCNL-Comparto Funzioni locali (per il trattamento tabellare). Tanto premesso, si prende atto dei criteri di quantificazione proposti, rilevando tuttavia che la relazione tecnica fornisce informazioni riguardo alla sola spesa complessiva stimata senza fornire informazioni di dettaglio circa le qualifiche di assunzione e gli importi unitari utilizzati. Su tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

¹⁶ Il Conto Annuale è una rilevazione censuaria, effettuata annualmente dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del Titolo V del d. lgs. n. 165/2001 che prevede, ai fini del controllo del costo del lavoro pubblico, l'acquisizione di informazioni relative alle spese per il personale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 del medesimo articolo, concernenti assunzioni a tempo indeterminato presso il comune di Caivano, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, poiché da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 15,6 milioni di euro, non si hanno osservazioni da formulare per l'esercizio in corso.

Per quanto riguarda, invece, gli oneri che decorrono dall'anno 2024, appare necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità a partire dal medesimo anno, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime.

ARTICOLO 1, commi da 10-bis a 10-quinquies

Assunzioni di personale della professionalità di servizio sociale al comune di Caivano

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, autorizzano il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato¹⁷ 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale (comma 10-bis) e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici (comma 10-ter).

Le assunzioni sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali¹⁸ che gravano sugli enti locali. Ai concorsi per le assunzioni in oggetto e a quelli di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge in esame, provvede il Dipartimento della funzione pubblica attraverso la Commissione RIPAM (comma 10-quater).

¹⁷ Mediante procedure concorsuali semplificate, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni.

¹⁸ Di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.

Agli oneri recati dalle predette norme, pari a 64.500 euro per l'anno 2023 e pari a 409.500 euro a decorrere dal 2024 si provvede:

- quanto a 64.500 euro per l'anno 2023 e a 409.00 euro per l'anno 2024 e 273.000 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 10-*quinqies*, lettera *a*)];
- quanto a 136.500 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato a finanziare assunzioni a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

Una nota tecnica, allegata alla proposta emendativa presentata dal Relatore, riferita ad un testo leggermente divergente da quello approvato, afferma che l'onere per l'assunzione di 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale è pari a 23.505,32 euro per il 2023 e a 141.031,97¹⁹ euro a decorrere dal 2024 mentre quello per 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici è pari a 41.010,65 euro per il 2023 e a 246.063,95²⁰ euro a decorrere dal 2024.

Con una semplice divisione si constata che l'onere per il 2023 è un sesto dell'onere a regime. Se ne deduce che la data di assunzione presunta ai fini della quantificazione è 1 novembre 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme autorizzano il Comune di Caivano ad assumere 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici quantificando un onere a pari a 64.500 euro per l'anno 2023 e pari a 409.500 euro a decorrere dal 2024.

Tanto premesso, considerato che la proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame è priva di relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a consentire la verifica della quantificazione proposta, anche in considerazione del fatto

¹⁹ L'onere per unità di personale è pari a 47.010,65 euro.

²⁰ L'onere per unità di personale è pari a 41.010,65 euro.

che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, nonostante la natura obbligatoria delle spese da sostenere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 10-*quinqüies* dell'articolo 1 provvedono agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale presso il comune di Caivano, autorizzate ai sensi dei precedenti commi 10-*bis* e 10-*ter*, pari a 64.500 euro per l'anno 2023 e a 409.500 euro a decorrere dal 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 64.500 euro per l'anno 2023, a 409.500 euro a decorrere dal 2024 e a 273.000 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014²¹;
- quanto a 136.500 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021²².

Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, si prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo durante l'esame presso il Senato in merito alla congruità delle predette modalità di copertura finanziaria, con riferimento tanto alla disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo quanto all'adeguatezza di quelle residue a fronteggiare gli interventi già programmati a valere sui citati stanziamenti, e non si formulano pertanto osservazioni²³.

²¹ Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nel quadro del vigente bilancio dello Stato, una dotazione iniziale di 129.567.699 euro per l'anno 2023, di 140.796.278 euro per l'anno 2024 e di 98.583.574 euro per l'anno 2025.

²² Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nel quadro del vigente bilancio dello Stato, una dotazione iniziale di 169.708.157 euro per l'anno 2023, di 194.680.558 euro per l'anno 2024 e di 178.498.826 euro per l'anno 2025.

²³ Si veda, al riguardo, la seduta n. 140 del 26 ottobre 2023 della 5ª Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

ARTICOLO 1, comma 10-sexies

Potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, prevedono che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica²⁴, promuova il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della Regione, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **relazione tecnica** e del **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, promuova il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le azioni di promozione previste dalla norma in esame saranno adottate nell'ambito di un Piano già previsto a legislazione vigente, le cui finalità risultano coerenti con le predette azioni.

ARTICOLO 1-bis

Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottino²⁵ un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale di Caivano e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti del PNRR (comma 1). Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio attua le relative misure attraverso il proprio personale dirigenziale

²⁴ Di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.

²⁵ Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

e non dirigenziale, anche avvalendosi di FormezPA, nonché di personale di altre amministrazioni pubbliche in comando o distacco o altro analogo istituto (comma 2). Nel Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale preposto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione (comma 3). A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica provvede²⁶, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4).

Il comma 4 prevede, inoltre, che in sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali previsti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si rammenta che la richiamata norma consente il conferimento di incarichi dirigenziali da parte di ciascuna amministrazione pubblica, anche a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali), previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Si evidenzia che i limiti percentuali massimi già previsti per tali conferimenti sono stati soppressi dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Ai fini del comma 1, il comune di Caivano può richiedere al Prefetto di Napoli di avvalersi di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai relativi oneri “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000” che assegna, con oneri a carico dello Stato, al personale pubblico temporaneamente assegnato presso enti locali di cui sia stato disposto lo scioglimento un compenso che la tale disposizione indica in misura non superiore al 50% di quello spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria nominata per la gestione dell'ente sciolto. La medesima richiamata disposizione prevede che a tale personale sia dovuto anche il trattamento economico di missione stabilito per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza (comma 5).

Si evidenzia che l'articolo 145, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, precisa, altresì, che agli oneri derivanti dall'attribuzione del suddetto compenso si provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate alle organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi della legge n. 575 del 1965

²⁶ Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

nonché del ricavato delle vendite relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede l'adozione di un programma di interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano da parte, tra gli altri, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio (comma 1). Quest'ultimo, inoltre, attua le relative misure attraverso il proprio personale dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi di FormezPA, nonché di personale di altre amministrazioni pubbliche in comando o distacco o altro analogo istituto (comma 2). Viene, altresì, istituito presso il Dipartimento un ufficio dirigenziale generale responsabile del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali (comma 3). Agli oneri derivanti dall'istituzione della summenzionata posizione dirigenziale generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo dipartimento, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio. La norma dispone, inoltre, la riorganizzazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Dipartimento (comma 4).

Viene infine disposto che, ai fini del comma 1, il comune di Caivano possa richiedere al Prefetto di Napoli di avvalersi temporaneamente di personale iscritto in albi professionali. Al personale assegnato spetta il compenso previsto a carico dello Stato in favore del personale pubblico temporaneamente assegnato presso enti locali di cui sia stato disposto lo scioglimento (comma 5).

Tale compenso viene determinato dall'articolo 145, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in misura non superiore al 50% di quello spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria nominata per la gestione dell'ente sciolto, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. lo scioglimento.

Tanto premesso, con riferimento al comma 1, appare necessario che vengano forniti elementi di valutazione in ordine al programma di interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano che il Dipartimento della funzione pubblica è chiamato a predisporre e ad attuare, anche attraverso l'avvalimento di altri enti (FormezPA), posto che la norma non è corredata da un'espressa clausola di neutralità finanziaria.

Inoltre, con riguardo all'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un nuovo Ufficio dirigenziale e alla conseguente riorganizzazione del medesimo dipartimento, cui invece è espressamente correlata la previsione di una clausola di neutralità finanziaria, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a consentirne una compiuta verifica; ciò con particolare riferimento alla compensatività della minor spesa connessa alla soppressione di due posizioni dirigenziali non generali rispetto al maggior onere derivante dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale. Appare infine necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali oneri che potrebbero derivare dalla possibilità prevista dal comma 5 per il Comune di Caivano di avvalersi in via temporanea e in posizione di sovraordinazione di soggetti iscritti negli albi professionali, che verrebbero retribuiti sulla base dei parametri indicati dalla disposizione, posto che tale possibilità è riconosciuta anche in deroga alle norme vigenti, senza ulteriori specificazioni, non escludendo quindi – almeno espressamente – le norme che garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ARTICOLO 1-ter

Intervento urgente in favore di giovani di Caivano

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono che l'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del Comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali. L'Agenzia Italiana per la Gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive

stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

Si prevede inoltre che la Regione collabori con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

All'attuazione delle norme in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento approvato dal Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. Le norme, inoltre, dispongono che la Regione collabori con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato. Le norme recano una clausola di invarianza in base alla quale all'attuazione delle norme in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito appare necessario che il Governo assicuri che le amministrazioni interessate possano dare attuazione alla norma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5.

ARTICOLO 2

Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano

Le norme, al fine di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto alla predisposizione di specifici

percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

Alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate e che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.					0,0	1,0			0,0	1,0	0,0	0,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008						1,0	0,0	0,0		1,0	0,0	0,0

La relazione tecnica descrive le norme.

Con Nota depositata nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione Bilancio del Senato²⁷, il Governo ha precisato che, con riferimento al personale universitario che verrà coinvolto in tali iniziative, gli specifici percorsi di orientamento universitario da attuare nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi saranno individuati in accordo con gli Atenei, che provvederanno a coinvolgere le scuole, gli altri

²⁷ Si veda la seduta dell'11 ottobre 2023.

stakeholders del territorio e il personale interno docente e amministrativo per le attività ivi previste. Ciò alla luce della consolidata esperienza sul tema dell'orientamento e della formazione da parte delle istituzioni universitarie.

Relativamente alla quantificazione degli oneri orari o rimborsi per gli interventi previsti, la Nota osserva che il costo del personale docente e non docente e i costi di funzionamento degli interventi saranno quantificati sulla base dei costi standard di formazione degli studenti attualmente utilizzato dal MUR ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2012 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, per ripartire le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) tra gli atenei statali. La Nota fa presente inoltre che il modello del costo standard trova, altresì, applicazione per i corsi di orientamento finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del PNRR, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 934 del 3 agosto 2022, recante "Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" nell'ambito del PNRR (M4.C1-24)". Il costo standard di 1 ora di attività di orientamento per una classe mediamente pari a 25 alunni è di circa 16,67 euro.

Inoltre, in merito alla cadenza degli interventi formativi e alla loro durata complessiva, la Nota evidenzia che con la somma pari a 1 milione di euro potranno essere erogate attività didattiche entro un monte orario complessivo di 60.000 ore, secondo i termini temporali indicati nell'accordo, che sarà oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca, che provvederà, altresì, a vigilare affinché venga rispettato l'arco temporale indicato dalla norma.

Inoltre, la Nota precisa che gli atenei potenzialmente interessati dall'attuazione di tale iniziativa e destinatari delle risorse previste dalla disposizione in esame sono gli atenei statali campani (Napoli Federico II, Campania Vanvitelli, Napoli L'orientale, Napoli Parthenope, Salerno, Sannio). Potranno, altresì, concorrere alle azioni previste gli atenei non statali e le istituzioni AFAM, fermo restando il carattere facoltativo e non obbligatorio per tali Istituzioni.

Quanto alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, la Nota chiarisce che sia gli indicatori di bilancio delle università sia ulteriori risorse stanziati dal Ministero dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del FFO 2024 (circa 9 miliardi di euro), assicurano il sostegno a tale iniziativa.

La Nota conferma inoltre che la partecipazione per le università agli specifici accordi di programma ha carattere facoltativo e non già obbligatorio, in considerazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente riconosciuta.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio

comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università statali aventi sede in Campania e che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti in merito alla sostenibilità finanziaria dell'intervento forniti dal Governo attraverso la Nota depositata nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione Bilancio del Senato, secondo cui, sia gli indicatori di bilancio delle università, sia le ulteriori risorse stanziare dal Ministero dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) 2024 (circa 9 miliardi di euro), assicurano il sostegno a tale iniziativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, riguardanti l'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca e una o più università statali aventi sede in Campania. La disposizione in esame individua la copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, mediante le risorse afferenti ai bilanci delle università interessate e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito alla sostenibilità della copertura finanziaria in termini di saldo netto mediante le risorse afferenti ai bilanci delle università²⁸, non si formulano osservazioni.

²⁸ Si veda il parere espresso dalla 5ª Commissione del Senato della Repubblica nella seduta n. 132 dell'11 ottobre 2023.

In riferimento alla compensazione degli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, appare opportuno acquisire una assicurazione del Governo in ordine alla disponibilità delle citate risorse e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

ARTICOLO 3, commi 1 e 2

Misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città

Le norme, in primo luogo, apportano numerose modifiche al decreto-legge n. 14 del 2017 che reca disposizioni in materia di sicurezza delle città. Una prima modifica concerne le norme poste a tutela del decoro di particolari luoghi che, fra l'altro, prevedono l'allontanamento dei soggetti che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei luoghi medesimi o, nei casi più gravi, il divieto di accesso. Il testo delle norme in esame ha riformulato l'articolo 10, comma 4, del predetto decreto-legge per stabilire che l'allontanamento ed il divieto di accesso possono essere disposti anche nei confronti minorenni di almeno 14 anni ed eliminare le previsioni concernenti la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria dei provvedimenti di divieto di accesso emanati. Si dispone, poi, la modifica dell'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 che contiene misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi. Le modifiche ampliano l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso a determinati luoghi e inaspriscono la sanzione penale prevista per la violazione del menzionato divieto.

Infine si modifica l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, che reca misure per la prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento. Anche in questo caso si amplia l'ambito di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, e si inaspriscono le pene previste per la violazione del divieto.

Una seconda serie di modifiche concerne il decreto legislativo n. 159 del 2011 che reca il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. In particolare si interviene sull'articolo 2 che tratta del foglio di via obbligatorio prevedendo, fra l'altro, l'estensione del suo l'ambito applicativo. Sono poi inasprite le sanzioni che possono essere comminate al contravventore delle norme concernenti il summenzionato foglio di via.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni in esame sono volte ad elevare il livello di sicurezza pubblica e rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della comunità. In merito ai profili finanziari la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad elevare il livello di sicurezza pubblica e rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della comunità prevedendo, ad esempio, l'ampliamento dell'ambito applicativo di misure di prevenzione quali il divieto di accesso a determinati luoghi o il foglio di via obbligatorio. In merito ai profili finanziari la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tanto premesso non si formulano osservazioni, prendendosi atto di quanto risulta dalla relazione tecnica riguardo alla natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 3-bis

Osservatorio sulle periferie

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, istituiscono presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulle periferie al fine di monitorare la condizioni di vivibilità e di decoro delle aree periferiche delle città. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città;
- incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità;
- promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;
- promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

- effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practices* adottate.

L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente i risultati ottenuti dalle attività sopra descritte.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti ed istituzioni, pubblici e privati. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono l'Osservatorio sulle periferie presso il Ministero dell'interno che, con proprio decreto, ne stabilisce l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione. Inoltre le norme stabiliscono che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tanto premesso, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, pur tenendo conto del fatto che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, appare comunque necessario che il Governo assicuri che alle spese di funzionamento dell'Osservatorio possa provvedersi nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'interno, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma stessa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 3-*bis* prevede che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio sulle periferie da istituire presso il Ministero dell'interno si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo altresì che ai suoi componenti e ai soggetti invitati a partecipare alle riunioni non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, in ordine alla formulazione letterale della disposizione non si hanno osservazioni.

ARTICOLO 3-ter

Ulteriori misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, modificano l'articolo 1, comma 676, della legge n. 197 del 2022, che ha potenziato gli interventi in materia di sicurezza urbana incrementando di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, un'autorizzazione di spesa²⁹ destinata ai comuni per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza. Le modifiche proposte dal testo in esame prevedono un ulteriore incremento di 4 milioni di euro per i medesimi anni 2023, 2024 e 2025, elevando in tal modo la complessiva autorizzazione di spesa a 19 milioni di euro annui.

Ai maggiori oneri recati dalle norme sopra descritte si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della predetta legge n. 197 del 2022 che ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per l'installazione e la manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

Per effetto del totale definanziamento del citato comma 776, vengono conseguentemente abrogati i successivi commi 777 e 778 che dettano le modalità di attuazione del medesimo comma 776.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025

²⁹ Di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017.

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata ai comuni per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza, provvedendo ai relativi oneri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge n. 197 del 2022, che presentano finalità analoghe e la medesima durata dell'autorizzazione di spesa incrementata. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare giacché l'onere è configurato quale limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva, in proposito, che la disposizione da ultimo citata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, destinato ad analoghe finalità di potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni attraverso l'installazione e la manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video. Nel premettere che la norma di copertura finanziaria in esame determina l'azzeramento dello stanziamento del Fondo medesimo, senza peraltro disporre l'abrogazione del comma 776 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio, si prende atto delle rassicurazioni fornite al riguardo dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato³⁰ circa l'integrale disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, che non sono ancora state ripartite tra i comuni interessati né risultano impegnate.

ARTICOLO 4

Contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il corso dell'esame al Senato inoltre è stata approvata una disposizione volta ad inserire nel codice penale l'articolo 421-*bis* che punisce la pubblica intimidazione con uso

³⁰ Si veda, al riguardo, la seduta n. 140 del 26 ottobre 2023 della 5ª Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

di armi: l'articolo riproduce il testo del già vigente articolo 6 della legge n. 895 del 1967 prevedendo però un inasprimento delle pene.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. In proposito si prende atto di quanto risulta dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento che chiarisce che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò stante, poiché anche le modifiche apportate all'articolo in esame nel corso dell'esame al Senato appaiono di carattere ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Prevenzione della violenza giovanile

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed in particolare sull'articolo 3 del medesimo decreto che tratta di una misura di prevenzione personale che può essere applicata dal questore, ossia l'avviso orale. Il testo dell'articolo è integrato al fine di stabilire che l'avviso orale può essere rivolto anche ai minori di diciotto anni che abbiano compiuto almeno quattordici anni di età. Una ulteriore modifica precisa che, qualora il soggetto al quale è notificato l'avviso orale³¹ risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il

³¹ Sia maggiorenne che minorenni.

patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le telecomunicazioni dati e voce, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Viene definita anche la procedura con cui il giudice dispone in merito alla proposta (comma 1).

Si disciplina inoltre l'applicazione della procedura di ammonimento da parte del questore ai minori di età superiore ai quattordici anni che si siano resi responsabili di atti di violenza specificamente individuati³² nei confronti di altro minore. Il medesimo ammonimento può essere disposto anche in relazione a fatti commessi da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni qualora tali fatti configurino, secondo la legge, un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (commi da 2 a 7).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario delle disposizioni, ribadisce il contenuto delle disposizioni e chiarisce che le stesse hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad estendere, in determinati casi, l'applicabilità degli istituti dell'avviso orale e dell'ammonimento da parte del questore ai minorenni. In merito ai profili finanziari la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tanto premesso non si formulano osservazioni prendendosi atto di quanto risulta dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni e del carattere parimenti ordinamentale e procedurale delle modifiche introdotte al Senato.

³² Percosse, lesione personale, violenza privata, minaccia, danneggiamento.

ARTICOLO 6

Contrasto dei reati commessi dai minori

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, introducono novelle al DPR n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Le novelle introdotte riguardano:

- l'articolo 6, prevedendo che l'autorità giudiziaria si avvalga non solo dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, come stabilito dal testo vigente del medesimo articolo, ma anche dei servizi sanitari istituiti dai predetti enti, specificando però che tali avvalimenti devono essere attuati "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- l'articolo 18-*bis*, comma 1, che, nel testo previgente, stabiliva che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Le modifiche abbassano il limite appena descritto a tre anni e consentono l'applicabilità dell'accompagnamento in tutti i casi in cui il reato contestabile è lesione personale, furto, danneggiamento aggravato, alterazione di armi, fabbricazione di esplosivi non riconosciuti e porto abusivo di armi;
- l'articolo 19, che, tra l'altro, prevedeva, nella formulazione previgente, che le misure cautelari diverse dalla custodia potessero essere applicate ai minorenni solo quando si procedeva per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Anche in tale caso il limite appena indicato è ridotto ed è portato a quattro anni;
- l'articolo 22, che tratta del collocamento in comunità del minore e che è stato modificato con emendamento del relatore approvato nel corso dell'esame al Senato. La formulazione vigente della norma consente al giudice di affidare il minorenne a una comunità e di imporgli specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro. Inoltre, essa stabilisce che nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Anche in tale caso le modifiche approvate al Senato hanno stabilito che il limite da ultimo indicato sia ridotto e portato a quattro anni. Ulteriori modifiche approvate al Senato hanno previsto che la custodia cautelare possa essere disposta anche per periodi più ampi di un mese eliminando il riferimento testuale della norma vigente a tale limite temporale ovvero che la

custodia cautelare possa essere disposta, quando le esigenze cautelari risultino aggravate, in sostituzione delle misure adottate in precedenza;

- L'articolo 23 che, nel testo previgente, stabiliva che la custodia cautelare potesse essere applicata ai minorenni quando si procedeva per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Con le modifiche introdotte il limite è portato a sei anni e si stabilisce che la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di furto in abitazione o di furto con strappo, di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale e di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Ulteriori modifiche stabiliscono che la custodia cautelare può essere disposta dal giudice nei confronti del minore se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga ed estendono i termini della durata massima della custodia cautelare per i minorenni;
- L'articolo 28, che tratta della sospensione del processo e messa in prova e che è stato modificato con emendamento del Governo approvato nel corso dell'esame al Senato. La modifica stabilisce che l'istituto in questione non si applica in caso di delitti di omicidio (limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'articolo 576 del codice penale), di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale), e di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, limitatamente ad alcune ipotesi specificamente indicate.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario dell'articolo, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al testo originario dell'articolo, ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse sono di natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato con emendamento del Governo, che escludono l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo e messa in prova per reati di particolari gravità commessi dal minore, afferma che le stesse sono di natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato con emendamento dei relatori invece non sono corredate di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni recano alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al D.P.R. n. 448 del 1988 principalmente al fine di ampliare l'ambito di applicabilità di alcune misure cautelari e precautelari. Al riguardo la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame e quella relativa alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato con un emendamento del Governo chiariscono che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni, in linea generale, attesa la natura ordinamentale anche delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato con emendamenti dei relatori.

Con riferimento alle novelle apportate all'articolo 6 del DPR n. 448 del 1988 nel corso dell'esame al Senato, si rileva che le stesse prevedono che l'autorità giudiziaria si avvalga, non solo dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, come stabilito a legislazione vigente, ma anche dei servizi sanitari istituiti dai medesimi enti, specificando però che tali avvalimenti devono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal proposito, appare necessario che il Governo chiarisca se l'avvalimento dei servizi sanitari possa essere effettivamente attuato in condizioni di neutralità finanziaria, conformemente alla clausola di invarianza dianzi citata.

ARTICOLO 7

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale

Le norme prevedono che quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero deve informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di adempimenti già previsti nell'ambito delle attività istituzionali degli organi e degli uffici giudiziari coinvolti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di particolare gravità, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero deve informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale. In merito ai profili finanziari, la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di adempimenti già previsti nell'ambito delle attività istituzionali degli organi e degli uffici giudiziari coinvolti.

Tutto ciò considerato non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 8

Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, apportano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che reca disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Le modifiche introducono l'articolo 27-*bis* che disciplina il percorso di rieducazione del minore nel caso di reati non gravi. Tale percorso è attivato a condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

Le norme disciplinano le modalità di approvazione e di svolgimento del programma. In caso di esito positivo del programma rieducativo il giudice dichiara con sentenza estinto il reato. Viceversa, in caso di valutazione negativa il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero che può procedere con richiesta di giudizio immediato.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato hanno carattere ordinamentale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che l'intervento normativo in esame produce effetti positivi in quanto è diretto a rafforzare la risposta ai crimini minorili potenziando le attività giudiziarie in capo al pubblico ministero, deflazionando il carico processuale mediante l'accesso da parte del minore ad un percorso rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza. L'attivazione di tali percorsi rieducativi per i minori rappresenta pertanto, secondo la relazione tecnica, un'efficiente alternativa all'istituto della messa alla prova, già previsto a legislazione vigente da parte dei servizi minorili in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali e pertanto fronteggiabile mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano il percorso di rieducazione del minore che commetta reati non gravi. Tale percorso è attivato a condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma che preveda lo svolgimento di attività socialmente utili. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché la relazione tecnica chiarisce che l'attivazione di tali percorsi rieducativi per i minori rappresenta una efficiente alternativa all'istituto della messa alla prova, già previsto a legislazione vigente da parte dei servizi minorili in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali ed è pertanto fronteggiabile mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 9

Sicurezza degli istituti penali per minori

Le norme modificano il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Le modifiche stabiliscono che il detenuto che ha compiuto ventuno anni internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti al

verificarsi di determinate condizioni. La norma si applica anche al detenuto che ha compiuto 18 anni, ma sulla base di presupposti più restrittivi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni stabiliscono che il detenuto che ha compiuto 21 anni, internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenni, possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti al verificarsi di determinate condizioni. La disposizione si applica anche al detenuto che ha compiuto 18 anni, ma sulla base di presupposti più restrittivi.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale della disposizione evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 10

Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – Agenda Sud

La norma introduce il nuovo comma 4-*bis*.1 all'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023. Tale disposizione autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite dell'incremento di euro 12.000.000 per il 2023 - previsto dalla medesima norma - del fondo istituito dall'articolo 21, comma 4-*bis*, del summenzionato decreto legge³³. Ai relativi oneri, pari a 12 milioni di euro per il 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione:

³³ Il suddetto incremento è destinato dalla norma prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione del 30 agosto 2023, n. 176, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione.

- quanto ad euro 9.825.264, del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023;
- quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997 (comma 1).

Il comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023 prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del PNRR possano attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei relativi progetti PNRR. A tal fine, le medesime istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse dell'apposito fondo da ripartire (50 milioni di euro per il 2023) ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.

Vengono altresì, disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- per l'a.s. 2023/2024, euro 3.333.000 per il 2023 ed euro 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud". Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997 (comma 2);
- euro 25.000.000 a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020 destinati alle istituzioni scolastiche statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, per le azioni e le iniziative in favore degli studenti individuate dalla norma (comma 3).

Viene, quindi, novellato l'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017 che provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, concernente attività di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo articolate in percorsi di durata almeno triennale. Nell'assetto previgente la disposizione prevedeva che si provvedesse alla copertura di parte dei suddetti oneri, quanto ad euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020. Per effetto della novella tale copertura è disposta a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee (comma 4).

Viene, inoltre, incrementato, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di euro 6.000.000 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) di cui all'articolo 40 del CCNL del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 per specifiche finalità individuate dalla medesima disposizione (comma 5).

Infine, viene previsto che per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione riferito al bilancio triennale 2023-2025 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo di cui all'art. 21 comma 4-bis del DL n. 75/2023 (comma 1)	12,0				12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Potenziamento organico docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" (comma 2)	3,3	10,0			3,3	10,0	0,0	0,0	3,3	10,0	0,0	0,0
Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Art. 40 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 (comma 5)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento Fondo di cui all'art. 21 comma 4-bis del DL n. 75/2023 – effetti riflessi (comma 1)					5,8				5,8			
Potenziamento organico docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" – effetti riflessi (comma 2)					1,6	49	0,0	0,0	1,6	49	0,0	0,0
Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Art. 40 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 – effetti riflessi (comma 5)					2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo di cui all'art. 5, comma 1, del DL n 61/2023 (comma 1)	9,8				9,8	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
Riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440/1997 (comma 1)	2,2				2,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440/1997 (comma 2)	3,3	10,0			3,3	10,0	0,0	0,0	3,3	10,0	0,0	0,0
Riduzione Tabella A – ISTRUZIONE (comma 6)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 878), ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa intende dare supporto alle iniziative e alle azioni di “Agenda Sud” - il Piano varato dal Ministero, di cui al DM del 30 agosto 2023, che persegue l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali e negli apprendimenti nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori deficit educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità. Le misure in esame sono complementari con il Piano “Agenda Sud” e riguardano interventi non finanziabili con le risorse utilizzate dal medesimo (pari a 265,4 milioni provenienti da fonti di finanziamento europee PON, PN e PNRR). Con riguardo ai specifici commi la relazione tecnica reca le seguenti precisazioni.

Con riferimento al comma 1, viene evidenziato che il relativo stanziamento aggiuntivo previsto dalla norma consente di assegnare alle istituzioni scolastiche interessate dal piano “Agenda Sud” 1 unità di personale ATA in più rispetto a quanto previsto dall’articolo 21, comma 4-*bis* del decreto legge n. 75 del 2023, al fine di assicurare l’apertura delle scuole al pomeriggio: funzione questa differente da quella che il personale ATA è tenuto a svolgere ai sensi del comma 4-*bis* dell’articolo 21 del richiamato decreto- legge che attengono allo svolgimento di compiti di supporto all’attuazione del PNRR. Viene, inoltre, precisato che gli attuali incarichi temporanei ATA finalizzati all’attuazione di Agenda Sud hanno scadenza al 31 dicembre 2023 e per gli stessi non sono previste proroghe.

Peri profili di copertura della norma viene, altresì, riferito che a seguito della quantificazione del fabbisogno effettuata dalle istituzioni scolastiche e successiva ripartizione e assegnazione con decreto interministeriale risulta inutilizzato sul Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica un ammontare pari a 9.825.264 euro.

Con riferimento al comma 2 la relazione tecnica riferisce che la quantificazione degli importi della spesa autorizzata (euro 3.333.000 per il 2023 ed euro 10.000.000 per il 2024) tiene conto della volontà di conferire, entro il limite di spesa indicato dalla disposizione, incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre e come di consueto, fino al 30 giugno, secondo una proporzione che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2023 e per 6/12 sul 2024. La quantificazione è stata ottenuta considerando, sulla base dei dati riportati nell’ “Agenda Sud” per i progetti pilota ove sono attivati un numero di progetti pari a 20 (sulla base di una media di 800 mila euro a progetto); essendo tali progetti “a rete” ognuno di essi coinvolgerà una media di 5 scuole; per ogni scuola si valuta un incremento di circa 5/6 docenti, il cui costo è calcolato su 8 mensilità (sono supplenti “al 30 giugno”) il cui numero effettivo sarà determinato in relazione alla tipologia di docente utilizzato (docente di scuola d’infanzia, primaria oppure di scuola secondaria di primo o secondo grado) ed in funzione del limite massimo delle risorse rese disponibili dalla norma. Per il 2023 sono state prese in considerazione 2 mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate 6.

In merito al comma 4 viene riferito che questo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si limita a trovare una diversa copertura finanziaria e, in particolare, modifica la copertura finanziaria dell'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, liberando risorse del Programma operativo complementare POC "Per la scuola" 2014-2020. In particolare, in luogo di una copertura a carico del POC 14-20, per complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, si individua una copertura a carico del PN 21-27, FSE+, che prevede per l'obiettivo specifico ESO 4.5 uno stanziamento complessivo, in base al Programma approvato con decisione della Commissione C (2022)9045, pari a euro 184.878.010 integralmente disponibili. Sia la copertura a legislazione vigente, sia quella nuova proposta in sostituzione, sono fuori dal bilancio dello Stato, ed hanno la medesima categoria economica.

Il Governo³⁴ nel corso dell'esame del provvedimento in 5ª Commissione al Senato ha, tra l'altro, precisato che il numero delle istituzioni scolastiche, interessate dalla disposizione di cui al comma 1 risulta pari a circa 1.900 alle quali si prevedono di assegnare gli ulteriori incarichi temporanei ATA da attivare, stimati in un'unità di personale in più rispetto a quelle attività per il supporto alle attività previste dal PNNR di all'articolo 21, comma 4-bis del decreto legge n. 75/2023. Con riguardo ai profili di copertura è stata, altresì, confermata l'adeguatezza delle risorse rimanenti sul Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa a fronte dei fabbisogni previsti dalla legislazione vigente. Con riguardo al comma 2 è stato rilevato che la tempistica amministrativa di attuazione del decreto legge in esame non permette la stipula dei contratti prima del 1° di novembre e pertanto non si ritiene necessaria una esclusione espressa per norma; inoltre è stata confermata la disponibilità delle relative risorse per la copertura. Analogamente anche con riguardo al comma 6 è stata confermata la disponibilità delle risorse di copertura rispetto alle finalità della norma.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno apportato modifiche di carattere formale volte a precisare il contenuto dei commi 1, 2 e 5, non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti dell'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 – disposto dalla medesima norma - del fondo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023 per far fronte ad assunzioni temporanee

³⁴ Nella nota depositata in 5ª Commissione al Senato recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla medesima Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 131 dell'11 ottobre 2023.

(fino al 31 dicembre 2023) di personale ATA per l'attuazione di progetti PNRR (comma 1). Viene, altresì, autorizzata, per l'a.s. 2023/2024, la spesa di euro 3.333.000 per il 2023 e di euro 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare (a tempo determinato) l'organico dei docenti per l'attuazione del piano "Agenda Sud" (comma 2), nonché la spesa di euro 25.000.000 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali delle medesime summenzionate regioni per iniziative in favore degli studenti (comma 3). Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC per le finalità del comma 3, viene conseguentemente modificata la copertura recata nell'assetto vigente a valere sulle stesse per far fronte a parte degli oneri derivanti dai percorsi scolastici di formazione e aggiornamento permanente introdotti dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2017, disponendone il rinvio alle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027 (comma 4). Viene, quindi, incrementato di euro 6.000.000 a decorrere dall'a.s. 2023/2024 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) al fine contrastare i fenomeni abbandono scolastico (comma 5) prevedendo, in particolare, che per l'a.s. 2023/2024, le suddette risorse aggiuntive siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata tornata negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto (comma 6).

Con riferimento al comma 1 non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato che consentono di confermare e verificare la congruità del disposto incremento del Fondo assunzioni temporanee di personale ATA (di cui al comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto legge n. 75 del 2023) rispetto alle finalità della disposizione.

In particolare l'attivazione di incarichi temporanei, in base a quanto riferito dalla summenzionata documentazione e alle ipotesi desumibili dalla stessa e dal testo della norma, riguarderà 1.900 unità (1 unità per ciascuna delle istituzioni scolastiche interessate) per un onere mensile lordo Stato pro-capite di circa 1.800 euro [euro 12.000.000 / 3,5 mensilità (dal 15 settembre al 31 dicembre 2023) / 1.900 unità]. Tale importo, raffrontato con i vigenti livelli retributivi medi del personale ATA, può essere valutato prudenzialmente congruo rispetto alle finalità della disposizione.

In merito al comma 2, non si formulano osservazioni giacché la disposizione, come confermato dalla relazione tecnica, troverà applicazione nei limiti della relativa autorizzazione di spesa, in

quanto il numero effettivo di docenti da assumere a tempo determinato per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" sarà individuato in funzione del limite massimo delle risorse rese disponibili dalla norma. Si prende atto, altresì, di quanto chiarito al Senato circa la decorrenza della stessa disposizione (non anteriore al 1° novembre) che appare coerente con gli effetti finanziari riportati sul prospetto riepilogativo e con quanto riferito dalla relazione tecnica che evidenzia che per il 2023 sono state prese in considerazione 2 mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate 6.

Nulla da osservare, da un punto di vista sostanziale in merito ai commi 3, 5 e 6 considerato che le relative disposizioni operano nell'ambito dei rispettivi limiti massimi di spesa. Con specifico riguardo ai profili di copertura relativi al comma 3 e al comma 4 non si formulano osservazioni posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, tali coperture sono disposte a valere di risorse europee rispettivamente del Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020 e del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027. Si prende atto, altresì, di quanto riferito nella documentazione prevenuta al Senato a conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura con riguardo al complesso delle disposizioni dell'articolo in esame a fronte dei fabbisogni di spesa cui le stesse sono preordinate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10, nell'aggiungere il comma 4-*bis* all'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023, prevede l'incremento, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, del fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni del Mezzogiorno. L'ultimo periodo del richiamato comma 4-*bis* provvede agli oneri che ne derivano mediante corrispondente riduzione:

- quanto ad euro 9.825.264, del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, iscritto sul capitolo 3386 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;

- quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997 reca la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito ai sensi del precedente articolo 1, comma 1, della medesima legge, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394).

Con riferimento a entrambe le modalità di copertura finanziaria, considerate le assicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica in ordine all'adeguatezza delle risorse utilizzate con finalità di copertura³⁵, non si hanno osservazioni da formulare.

Si fa presente, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento dell'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», pari a 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997.

Al riguardo, nel rinviare a quanto osservato in relazione all'articolo 1, comma 10, in merito alla copertura mediante le risorse afferenti al citato Fondo, non si hanno osservazioni da formulare.

Si segnala, infine, che il comma 6 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal comma 5, concernente l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-

³⁵ Si veda il parere espresso dalla 5ª Commissione del Senato della Repubblica nella seduta n. 132 dell'11 ottobre 2023.

2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, nel rilevare che sotto il profilo formale, sarebbe stato più opportuno precisare espressamente che gli oneri oggetto di copertura finanziaria sono quelli derivanti dal comma 5, non si formulano osservazioni, posto che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 10-bis

Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno

Normativa vigente. Il DPR n. 81 del 2009 reca la disciplina del dimensionamento scolastico in ragione del numero di studenti per classe. Tale decreto dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 che, in particolare, ha disposto: il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l'incremento graduale, fino al raggiungimento di un punto, a partire dall'a.s. 2009-2010 ed entro l'a.s. 2011-2012, del rapporto alunni/docente (comma 1) nonché la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure e la conseguente adozione, a fini attuativi, di regolamenti recanti la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA (commi 3 e 4). Si rammenta che in base al comma 6 dello stesso articolo 64, quanto sopra disposto concorre, a decorrere dal 2009, alla realizzazione di economie di spesa specificamente indicate dalla medesima disposizione (3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012). Il comma 9 stabilisce, altresì, che, a decorrere dal 2010, una quota pari al 30 per cento delle suddette economie di spesa sia destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possano derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 2009 nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale (comma 1). All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 26 ottobre 2023, la rappresentante del **Governo** ha precisato, in risposta a richieste di chiarimenti, che l'emendamento 10.34 (testo 2) specifica che la deroga viene attuata nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; nella medesima seduta la **Commissione Bilancio del Senato** ha dunque espresso parere non ostativo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riguardo alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possano derogare al numero minimo di alunni per classe previsto a normativa vigente, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. Al riguardo, pur considerata la natura facoltativa della disposizione e che l'applicazione della stessa è espressamente subordinata al rispetto dei limiti regionali degli organici dell'autonomia, come confermato anche dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a consentirne la verifica della piena neutralità finanziaria. La richiesta è motivata dal fatto che alla disciplina vigente del dimensionamento scolastico in ragione del numero di studenti per classe, come definita dal DPR n. 81 del 2009 in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sono ascritte economie di bilancio ai fini dei saldi di finanza pubblica, e che l'articolo 10-*bis* in esame non è corredato di relazione tecnica.

ARTICOLO 11

Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni

Le norme autorizzano un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia

e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni (comma 1).

Si dispone che per le predette finalità possono essere utilizzate le seguenti risorse:

- le economie non assegnate dell’Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR (da accertare con i decreti di cui al comma 1);
- le risorse del Fondo «per la messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di Asili nido e scuole dell’infanzia» del Ministero dell’interno, di cui al comma 59 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 59, della citata legge di bilancio ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

- le risorse ancora disponibili di cui al comma 5 dell’articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* contenuti nel PNRR.

Si ricorda che l’articolo 47, comma 5, del decreto-legge n. 36 del 2022 (misure per l’attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero dell’istruzione) vincola, per il periodo 2022-2026, una serie di risorse, già impiegate per finanziare i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione, alla realizzazione degli stessi; ciò al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Si tratta, in particolare, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, all’articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;

- eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*.

Le norme stabiliscono che non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, incrementa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa (inizialmente prevista dall’articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13) disposta per la locazione di immobili e al noleggio di strutture modulari ad uso scolastico al fine di garantire il raggiungimento del *target* connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che per finanziare gli interventi di cui alle norme in esame si prevede la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito del medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR.

Si tratta di risorse per interventi infrastrutturali, che non sono state assegnate per carenza di fabbisogno ovvero per successive rinunce o definanziamenti. La norma in questione consente, quindi, di poter utilizzare per la medesima finalità le risorse della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1.

La norma consente, altresì, l'utilizzo delle risorse del fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», previste dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019. Anche queste risorse hanno già il medesimo vincolo di destinazione. Infatti, ai sensi del DM 6 agosto 2021, i progetti c.d. "in essere" dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 sono a valere proprio sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019 per le annualità dal 2021 al 2025.

Peraltro, il DPCM 30 dicembre 2020 prevede espressamente, all'articolo 1, comma 2, che "per il quinquennio 2026-2030, in assenza di emanazione di un successivo decreto [...], sono applicate le disposizioni del presente decreto." Con la norma in questione si definisce l'utilizzo delle suddette risorse sull'Investimento 1.1, in coerenza con i progetti "in essere" già autorizzati, anche delle risorse per l'annualità 2026.

Dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 più le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative all'annualità 2026, pari a 200 milioni.

Si precisa che il piano di potenziamento degli asili nido richiesto dalla Commissione europea, quanto ai posti da incrementare, dipende dalla modifica del PNRR, attualmente all'attenzione della stessa Commissione europea. Pertanto, l'utilizzo delle suddette risorse contribuirà al raggiungimento del Target della Missione 4 - Componente 1. Viceversa, se venisse richiesto un incremento superiore al Target attualmente proposto in sede di revisione del PNRR, potrebbe essere necessario l'utilizzo delle risorse relative alle ulteriori leggi autorizzative di spesa contenute nella norma.

Infine, la norma prevede la possibilità di utilizzare anche le risorse ancora disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge n. 36 del 2022, specificando che, in ogni caso, non possono essere utilizzate le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Con **Nota** depositata nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato³⁶, il Governo ha precisato che Il Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il relativo stanziamento, peraltro, è solo una parte rispetto al complesso delle

³⁶ Si veda la seduta dell'11 ottobre 2023.

risorse destinate dal PNRR al potenziamento degli asili nido. Il citato Fondo, in origine previsto come stanziamento ordinario di bilancio è poi confluito nel PNRR.

Per quanto di competenza del MIM in ordine alla gestione delle risorse, rispetto allo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, viene evidenziato che per i progetti "in essere" PNRR, già autorizzati sulla base dei criteri di cui al DPCM 30 dicembre 2020 e a seguito di avviso pubblico 22 marzo 2021, sono stati autorizzati e impegnati complessivamente 700 milioni, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Rispetto alle suddette risorse autorizzate, ci sono state 31 rinunce per un totale di 36.277.447,89 euro. Tali risorse saranno reimpiegate, quali economie del precedente piano, nel prossimo piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori posti negli asili nido, nella fascia 0-2 anni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che i commi 1 e 2 autorizzano un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

Al finanziamento della predetta misura si provvede con diverse risorse disponibili a legislazione vigente:

- le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR;
- le risorse del Fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia del Ministero dell'interno, di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020);
- le risorse ancora disponibili di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* contenuti nel PNRR;
- eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*.

La relazione tecnica afferma che dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4-

Componente 1 e sulle risorse del Fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di Asili nido e scuole dell'infanzia.

Inoltre, con particolare riguardo al Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido, la Nota depositata dal Governo nel corso dell'esame al Senato precisa che rispetto alle risorse autorizzate (complessivamente 700 milioni, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) ci sono state 31 rinunce per un totale di 36.277.447,89 euro. La Nota chiarisce che tali risorse saranno reimpiagate, quali economie del precedente piano, nel prossimo piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori posti negli asili nido, nella fascia 0-2 anni.

Con riferimento all'obiettivo di incremento dei posti negli asili nido ipotizzato dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi circa il quadro complessivo delle risorse disponibili che si prevede di utilizzare per l'incremento dei posti di asili nido prefigurato in termini generali dalla norma in esame, senza peraltro specificare il numero dei posti da incrementare, rinviando alla fase attuativa della norma stessa la definizione degli interventi da realizzare sulla base delle risorse che si renderanno disponibili.

Si rileva inoltre che ai commi 1 e 2 non sono ascritti effetti sui saldi nel presupposto che possano essere riallocate le spese già scontate sui saldi di finanza pubblica nel quadro tendenziale a legislazione vigente, senza pregiudizio degli interventi in essere: in proposito non si formulano osservazioni, trattandosi di modifica di finalizzazioni di risorse già destinate a spesa.

In merito al comma *2-bis*, introdotto dal Senato, che incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa³⁷ disposta per la locazione di immobili e il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico al fine di garantire il raggiungimento del medesimo *target* del PNRR, non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato allo stanziamento disposto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma *2-bis* dell'articolo 11 prevede l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione

³⁷ Disposta dall'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

di spesa di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023, finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR, provvedendo ai relativi oneri mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024.

In proposito, si segnala preliminarmente che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura³⁸.

Ciò posto, si osserva che l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 65 del 2017, da un lato prevede che l'INAIL - nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili - destini fino a 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 al fine di favorire la costruzione di edifici da adibire a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, dall'altro pone a carico dello Stato gli oneri inerenti ai canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL stesso, quantificati in 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Si rammenta, peraltro, che il successivo comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017 - non novellato, al pari del precedente comma 4, dalla disposizione in commento - provvede alla copertura dei predetti oneri inerenti ai canoni di locazione mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona scuola", di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n.107 del 2017. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca uno stanziamento di bilancio per l'anno 2023 di 637.448 euro, in termini di competenza e di cassa.

Si rammenta, altresì, che la relazione tecnica riferita all'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 13 del 2023, nel testo precedente all'incremento ora

³⁸ Si veda, al riguardo, la seduta n. 139 del 26 ottobre 2023 della 5ª Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

disposto, precisava la congruità della copertura finanziaria individuata a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate, nella misura di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a finanziare i canoni di locazione a carico dello Stato corrisposti all'INAIL, giacché, sulla base del dato storico e delle esigenze del Ministero interessato, le medesime risorse non sarebbero state - se non in minima parte - utilizzate nel 2023 per le finalità originariamente previste.

Tutto ciò considerato, essendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2013 ora rideterminata in complessivi 8 milioni di euro per l'anno 2023, importo superiore rispetto a quello di 4,5 milioni di euro indicato all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, appare necessario che il Governo chiarisca a quali risorse la clausola di copertura faccia effettivamente riferimento.

ARTICOLO 12, commi da 01 a 3

Reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione di minori

Le norme introducono nel codice penale l'articolo 570-ter che disciplina l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. L'articolo prevede la reclusione per il responsabile dell'adempimento di istruzione, se non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o se non giustifica l'assenza del minore dalla scuola.

Conseguentemente viene abrogato l'articolo 731 del codice penale che disciplinava la stessa materia prevedendo, però, sanzioni più lievi.

Nel corso dell'esame al Senato con un emendamento del Governo³⁹ è stato poi sostituito l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Il nuovo testo del citato articolo 114, nel disciplinare la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, detta una procedura più stringente ai fini della verifica dell'osservanza di tale obbligo. Infine, si stabilisce che le attività disciplinate - che prevedono, tra l'altro, analogamente a quanto avviene a legislazione vigente, lo scambio di dati tra comuni e istituzioni scolastiche per individuare i soggetti inadempienti - sono svolte con le risorse umane finanziaria e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁹ L'emendamento 12.200 del Governo.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche la relazione tecnica riferita alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato con un emendamento del Governo afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame inaspriscono le sanzioni penali previste in caso di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori e dettano una disciplina più stringente ai fini della vigilanza sull'adempimento all'obbligo di istruzione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 12, commi 4 e 4-bis

Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico in materia di assegno di inclusione

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, recano novelle alle disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, disponendo l'esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione.

All'attuazione delle norme in esame si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Inoltre, in caso di condanna per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori si dispone la sospensione del beneficio, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano novelle alle disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, disponendo l'esclusione o la sospensione dal diritto al beneficio in caso di mancata osservanza degli obblighi scolastici.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò stante, non si formulano osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 13

Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica

Le norme, dopo aver definito i termini di controllo parentale, dispositivi di comunicazione elettronica e applicazioni di controllo parentale, dispone che:

- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurino la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica;
- i produttori di dispositivi informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni.

Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo in oggetto è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

- il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo.

In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni relative ai sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 28 del 2020.

- i dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione;

- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare le applicazioni in argomento, o comunque di richiederne l'attivazione sui dispositivi già in uso.

Le norme inoltre affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica il sistema sanzionatorio previsto all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997⁴⁰.

Con emendamento approvato al Senato è stata introdotta la clausola di invarianza in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica oltre a descrivere la norma, afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme in tema di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. Le norme, inoltre, affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica il sistema sanzionatorio previsto all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

La relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò stante, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa svolgere le citate attività di vigilanza

⁴⁰ Recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria introdotta nel corso dell'esame al Senato.

ARTICOLO 13-bis

Disposizioni per la verifica della maggiore età per l'accesso ai siti pornografici

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, vietano l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica (comma 1).

In particolare, si dispone quanto segue:

- i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto (comma 2);
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i gestori sopra citati sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo (comma 3);
- entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento (comma 4);
- l'AGCOM vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti gestori, anche d'ufficio, la violazione e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni; in caso di inottemperanza alla diffida, la stessa AGCOM adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti gestori, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità (comma 5).

L'emendamento approvato dal Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ribadiscono il divieto di accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico e obbligano i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, a verificare la maggiore età degli utenti. Le norme, inoltre, affidano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo: l’Autorità contesta ai soggetti gestori, anche d’ufficio, le violazioni e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti gestori, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell’Autorità.

In proposito, tenuto conto che dalla norma in esame derivano, per l’AGCOM - ente incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - nuovi adempimenti in materia di tutela dei minori, con potestà regolatorie, di vigilanza, di contestazione, di diffida e sanzionatorie, andrebbe chiarito se le risorse umane disponibili - incluse quelle assunte ai sensi della legge n. 93 del 2023 nonché quelle previste dall’articolo 15, comma 5, del presente decreto-legge - siano sufficienti a fronteggiare i nuovi carichi di lavoro o, in alternativa, se l’Autorità sia in grado di finanziare autonomamente gli eventuali nuovi fabbisogni di personale.

Si rammenta, infatti, che l’AGCOM è finanziata mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti regolati, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato (articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005).

ARTICOLO 14

Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

Le norme, prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

In particolare, si prevede quanto segue.

- I Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all’esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la

famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia.

Si ricorda che i Centri per la famiglia sono strutture costituite a livello locale – in via sperimentale già dagli anni '90 – quali nodi della rete di servizi integrati a carattere sociale, socio-sanitario ed educativo per l'attuazione delle politiche dei servizi alla famiglia e del lavoro di cura. Sono stati inseriti nel Piano Nazionale della Famiglia a partire dal 2012, intesi come luoghi fisici in cui convergono le risorse sul territorio per intercettare i bisogni delle famiglie. In particolare, l'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) ha previsto la loro valorizzazione insieme ai consultori familiari, al fine di potenziare gli interventi sociali integrati in favore delle famiglie.

- La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il *made in Italy* avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.
- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame (in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), con particolare riferimento all'uso dell'applicazione del controllo parentale, nonché dell'articolo 13-*bis*, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
- Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione dell'articolo in esame e degli articoli 13 e 13-*bis* del presente decreto, sulla base della relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con emendamento approvato al Senato è stata introdotta la clausola di invarianza in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica oltre a descrivere la norma, afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme in tema di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e assegnano una serie di attività ad alcune amministrazioni, quali:

- il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha il compito di promuovere studi ed elaborare linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale nonché di avviare annualmente insieme al Ministero delle imprese e del *made in Italy* campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi;
- i Centri per la famiglia che offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori;
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che deve predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica;
- l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia che deve presentare una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento entro il 31 maggio di ciascun anno.

La relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tanto premesso, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che le amministrazioni coinvolte possano svolgere le predette attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria introdotta nel corso dell'esame al Senato, con particolare riguardo

campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi che devono essere svolte annualmente dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In particolare, appare necessario che sia chiarito a valere su quali risorse della Presidenza del Consiglio e Ministero delle imprese e del *made in Italy* saranno svolte tali campagne di informazione, al fine di poter valutare la presenza di disponibilità da destinare a tale nuova finalità.

ARTICOLO 15

Coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale Coordinatore dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 49, par. 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 (comma 1). L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte di AGCOM delle funzioni di Coordinatore dei servizi digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della collaborazione (comma 2). Viene, altresì, modificato l'articolo 1, della legge n. 249 del 1997 introducendo, in particolare, il comma *32-bis*, che attribuisce all'AGCOM poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato Regolamento (del quale sono richiamate specifiche disposizioni⁴¹), prevedendo sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati. L'AGCOM può, inoltre, condannare al pagamento di penali di mora. Per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta (comma 4). Viene quindi incrementata la pianta organica dell'AGCOM in misura di 23 unità (1 dirigente, 20 funzionari, 2 operativi). Gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono determinati in euro 4.005.457 per il 2024, euro 4.125.590 per il 2025, euro 3.903.136 per il 2026, euro 4.081.636 per il 2027, euro 4.267.375 per il 2028, euro 4.527.751 per il 2029, euro 4.737.357 per il 2030, euro 4.971.989 per il 2031, euro 5.434.808 per il 2032 ed euro 5.694.052 a decorrere dal 2033. Agli stessi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia⁴². In

⁴¹ Un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, l'emendamento 15.100 dei Relatori, ha inserito il riferimento ad ulteriori articoli del regolamento (UE) 2022/2065 rispetto ai quali sussiste il predetto potere sanzionatorio ed ha espunto, invece quelli per i quali non ricorrono i predetti poteri in capo all'Autorità.

⁴² Così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.

sede di prima applicazione, per il 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024, nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo (comma 5). A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del suddetto personale e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede mediante l'utilizzazione di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 5)						2,6	2,8	2,9	0,0	2,6	2,8	2,9
Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - spese di funzionamento (comma 5)					0,0	1,4	1,4	1,0	0,0	1,4	1,4	1,0
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - effetti riflessi (comma 5)					0,0	1,3	1,3	1,4	0,0	1,3	1,3	1,4
Maggiori entrate extra tributarie												
Contributo dello 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia (comma 5)					0,0	4,0	4,1	3,9	0,0	4,0	4,1	3,9

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 878), ribadisce il contenuto della norma e reca le seguenti precisazioni. Il comma 2, nello stabilire una collaborazione tra l'AGCOM nella sua qualità di Coordinatore dei servizi digitali e le altre Autorità competenti, non comporta nuovi o maggiori oneri, in considerazione del fatto che si tratta di attività che sono già riconducibili nell'ambito delle ordinarie funzioni e competenze svolte dalle predette Autorità. Allo stesso modo la sottoscrizione di protocolli di intesa non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo le Autorità già organizzate e dotate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta, dunque, di compiti sostenibili da parte delle Autorità, in quanto rientranti nelle ordinarie attività di collaborazione istituzionale che le stesse svolgono regolarmente.

Con riferimento alle assunzioni di cui al comma 5 la relazione tecnica afferma che la conseguente spesa ha una proiezione decennale complessiva che va da circa 4 milioni di euro sul primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a decorrere dal 2033. La relazione

tecnica fornisce nella tabella riportata a seguire il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (1 dirigente, 20 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni.

(euro)

Personale	qualifica		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dirigente	Comp. lorde	137.628	144.821	152.166	159.662	167.310	175.110	184.438	193.955	203.662	210.734
		Costo aziendale	214.927	225.815	236.926	248.202	259.759	271.539	285.573	299.951	314.413	325.176
20	Funzionari	Comp. lorde	1.415.952	1.488.169	1.562.803	1.638.769	1.716.250	1.819.378	1.914.855	2.012.388	2.127.674	2.255.423
		Costo aziendale	2.253.312	2.364.968	2.481.899	2.599.196	2.721.576	2.900.935	3.037.430	3.192.579	3.525.378	3.705.487
2	Operativi	Comp. lorde	87.591	92.268	97.048	101.933	106.920	112.011	118.087	124.292	128.962	133.440
		Costo aziendale	143.220	150.300	157.533	164.918	172.455	180.145	189.332	198.711	205.823	212.661
TOTALE	Comp. lorde		1.641.171	1.725.258	1.812.018	1.900.364	1.990.455	2.106.499	2.217.379	2.330.635	2.460.298	2.599.596
		Costo aziendale	2.611.459	2.741.083	2.876.358	3.012.317	3.153.789	3.352.618	3.512.335	3.691.242	4.045.614	4.243.325
	Oneri reclutamento		50.000									
	Straordinari e reperibilità		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Costi funzionamento		31.200	32.448	33.746	35.096	36.500	37.960	39.478	41.057	42.699	44.407
	Servizi ICT e sicurezza		500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Costi amministrazione		792.798	832.059	873.031	914.224	957.087	1.017.173	1.065.544	1.119.690	1.226.494	1.286.320
	TOTALE Oneri complessivi		4.005.457	4.125.590	3.903.136	4.081.636	4.267.375	4.527.751	4.737.357	4.971.989	5.434.808	5.694.052

Nello specifico viene evidenziato che l'onere complessivo deriva in primo luogo dai costi del personale determinati considerando le competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro (cosiddetto costo 6 aziendale). Detti oneri sono quantificati a partire dalle tabelle stipendiali vigenti rivalutate annualmente con un tasso medio del 3,5%. In considerazione del peculiare sistema di finanziamento dell'AGCOM, oltre agli oneri relativi al personale chiamato a svolgere le nuove funzioni, occorre attribuire - e quindi dare copertura - anche i costi relativi alle procedure di reclutamento (per il solo primo anno), i costi dei sistemi informativi che saranno realizzati a supporto della funzione stessa (inclusivi degli oneri di gestione e sicurezza) nonché della quota di oneri comuni derivanti dalle funzioni di amministrazione. In particolare, la quota di costi di beni e servizi necessari per il funzionamento della struttura amministrativa è attribuita pro-capite a tutto il personale dell'AGCOM, in ossequio al principio di diretta correlazione per ciascun ambito di competenza assegnato tra oneri sostenuti e finanziamento richiesto ai rispettivi soggetti operanti. Detta quota è determinata a partire dal valore di bilancio consuntivato del 2021 rivalutato con un tasso medio del 4%. Sono infine considerati i cosiddetti costi di amministrazione, ossia gli oneri sostenuti per le strutture necessarie alla gestione dell'Ente (a titolo esemplificativo: servizio risorse umane, affari generali, gare e contratti, contabilità e bilancio etc.). Tali costi sono allocati pro quota con riferimento ai diversi ambiti di attività in proporzione ai costi del personale direttamente impiegato per lo svolgimento degli specifici ambiti di competenza dell'Autorità. Nel dettaglio, i costi amministrativi gravano mediamente per una percentuale pari al 30% dei costi del personale direttamente implicato e pertanto la valorizzazione economica riportata in tabella è la risultante dell'applicazione della citata percentuale del 30% ai "costi aziendali" del personale da assumere in base al previsto incremento della pianta organica.

Il medesimo comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante un contributo specifico da porre a carico dei nuovi soggetti che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite. Per quanto concerne la corretta individuazione del perimetro soggettivo sopra evidenziato, la relazione tecnica evidenzia che l'Autorità è nelle condizioni, come già fatto in precedenti occasioni, di

individuare, in collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate, che dispongono delle necessarie competenze e delle banche dati, le imprese tenute al versamento del predetto contributo.

In particolare, i fornitori di servizi intermediari definiti dal Regolamento, tenuti al versamento contributivo, sono: 1) MERE CONDUIT SERVICES (tra cui a titolo di esempio punti di scambio internet, punti di accesso wireless, reti private virtuali, voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, servizi DNS, registri di nomi di dominio); 2) CACHING SERVICES (tra cui a titolo di esempio reti di distribuzione di contenuti, proxy inversi, proxy di adattamento dei contenuti); 3) HOSTING SERVICES (tra cui a titolo di esempio servizi cloud computing, web hosting, social network/social media, piattaforme di condivisione video/VOD, piattaforme collaborative, marketplace/app store/e-commerce).

L'aliquota contributiva dello 0,135 per mille del fatturato, per il 2024, si fonda su una stima del valore di riferimento del mercato di competenza di circa 35 miliardi di euro (valore da verificare in sede di acquisizione delle dichiarazioni contributive), corrispondente a circa 4,8 milioni di euro, pari ai maggiori oneri previsti.

Per gli anni seguenti, ipotizzando una crescita dei ricavi del 5%, l'aliquota e il relativo gettito potrebbe variare secondo i valori riportati nella seguente tabella.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	(euro)									
Gettito	4.798.255	4.957.649	4.776.167	4.995.860	5.224.462	5.544.924	5.802.901	6.091.679	6.661.302	6.980.371
aliquota	0,135	0,133	0,122	0,122	0,121	0,122	0,122	0,122	0,127	0,127

Il Governo⁴³ nel corso dell'esame del provvedimento in 5^a Commissione al Senato ha, tra l'altro, fornito dati di dettaglio delle componenti retributive accessorie e fondamentali, nonché degli oneri riflessi distinti per qualifica, dell'AGCOM. È stato altresì precisato che gli adeguamenti delle retribuzioni del personale dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995, avvengono sulla base delle tabelle stipendiali deliberate dall'Autorità la quale, a sua volta, per le retribuzioni del proprio personale fa riferimento alle tabelle adottate dalla Banca d'Italia (articolo 22 del Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'AGCM). Il contratto Banca d'Italia prevede, in particolare, di negoziare annualmente adeguamenti economici dei tabellari all'indice dei prezzi al consumo (IPCA) depurati dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Tenuto conto che le tabelle stipendiali attualmente in vigore sono quelle relative al 2022, dato un incremento medio annuale dell'IPCA nel quadriennio 2023-2026 stimato dall'ISTAT nel 3,375%, si è ritenuto prudentiale procedere alle stime di spesa per l'assunzione di nuovo personale ipotizzando una rivalutazione annuale delle tabelle stipendiali con un tasso medio del 3,5% su tutto il decennio. Tale valore prudentiale risulterebbe confortato dalle recenti sottostime alle previsioni di andamento dell'IPCA evidenziate nella comunicazione Istat del 7 giugno 2023 e che a partire dal 2025 indicano un assestamento ad un valore molto contenuto. Con riferimento alla gamma degli oneri da sostenersi in relazione alle procedure di reclutamento, ai costi dei sistemi informativi (inclusivi degli oneri di gestione e sicurezza), nonché alla quota di oneri comuni derivanti dalle funzioni di amministrazione, è stato chiarito che i valori economici esposti per le procedure di

⁴³ Nella nota depositata in 5^a Commissione al Senato recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla medesima Commissione. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 131 dell'11 ottobre 2023.

reclutamento e per i costi dei sistemi informativi (inclusivi degli oneri di gestione e sicurezza) sono stati determinati sulla base di spese analoghe previste in procedure passate e/o in contratti già stipulati dall'Autorità. Il valore di onere amministrativo invece è stato calcolato in misura pari al 60% dei costi del personale adoperando il valore di incidenza, estratto dalla contabilità analitica realizzata in occasione della determinazione delle aliquote contributive (oneri generali di funzionamento/oneri diretti).

Con riguardo ai profili di copertura è stato, inoltre, evidenziato che all'oggi l'Autorità non dispone ancora di un'esatta individuazione delle imprese che saranno chiamate a contribuire (in termini di numerosità e valore). Per tale motivo il decreto introduce due interventi: da un lato la possibilità di disporre di comandi a carico dell'amministrazione cedente fino a che AGCOM non sarà in grado di coprire gli oneri dei nuovi reclutamenti (ciò per la consapevolezza che non sarà immediata l'attivazione del nuovo contribuente) e dall'altro la possibilità di avvalersi della collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate per la realizzazione dell'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo (ciò in considerazione della complessità di tale operazione e della necessità di disporre di dati anche di altre amministrazioni). Allo stato si dispone solo di alcune iniziali stime che dovranno essere consolidate in esito alla realizzazione dell'elenco in particolare consolidando che tra i prestatori di piattaforme online saranno inclusi i fornitori di servizi di *e-commerce*. Con riguardo, inoltre, ai chiarimenti relativi ai fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi assunta dalla RT nel 5% annuo è stato evidenziato che nel documento Banca d'Italia del 6 aprile 2023 intitolato "Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita" è riportato uno studio previsionale del tasso di inflazione dei beni di consumo nei prossimi anni "le attese sull'inflazione al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 6,4 per cento sui 12 mesi e al 5,3 e 4,8 per cento sugli orizzonti rispettivamente a 2 anni e tra 3 e 5 anni". Sulla base di tali indicazioni è stato utilizzato un tasso di crescita dai ricavi inclusi nella base imponibile del 5% medio, uguale per tutti gli anni, con l'ipotesi di una invarianza sui volumi.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato il comma 4, non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale Coordinatore dei servizi digitali (comma 1) e a tal fine, con la stessa Autorità collaborano, sulla base di protocolli d'intesa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente (comma 2). Sono, altresì, attribuiti all'AGCOM poteri sanzionatori per la violazione di obblighi in materia di servizi digitali prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati (comma 4). Viene quindi incrementata la pianta organica dell'AGCOM in misura di 23 unità (1 dirigente, 20 funzionari, 2 operativi), con

conseguenti oneri puntualmente indicati dalla disposizione⁴⁴. A tali oneri si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, con la possibilità di variare la misura della contribuzione nel limite massimo di 0,5 per mille (comma 5). A decorrere dal 2024, nelle more dell'assunzione del suddetto personale, l'Autorità ricorre a quello proveniente da altre amministrazioni pubbliche (nel limite massimo di 10 unità) in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale non rientra nella pianta organica dell'Autorità e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento accessorio mediante i summenzionati contributi (comma 6). Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati dalla documentazione pervenuta al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi della spesa autorizzata dalla norma in esame per far fronte al disposto incremento della pianta organica dell'AGCOM, e pertanto non si formulano osservazioni. Analogamente, non si formulano osservazioni in merito alla quantificazione degli introiti previsti a copertura dei predetti oneri, derivanti dal nuovo contributo sul fatturato posto a carico dei prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia (comma 5), stimato in 4,8 milioni di euro per il 2024 e in crescita per ciascun anno seguente fino ad un massimo di 6,98 milioni di euro per il 2033, nonché riguardo alle modifiche apportate al Senato alla disciplina sanzionatoria di cui al comma 4, stante il carattere ordinamentale di quest'ultima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 5 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dal comma dall'incremento di 23 unità della pianta organica dell'Autorità per le

⁴⁴ Tali oneri sono indicati per un ammontare pari a euro 4.005.457 nel 2024, euro 4.125.590 nel 2025, euro 3.903.136 nel 2026, euro 4.081.636 nel 2027, euro 4.267.375 nel 2028, euro 4.527.751 nel 2029, euro 4.737.357 nel 2030, euro 4.971.989 nel 2031, euro 5.434.808 nel 2032 ed euro 5.694.052 a decorrere dal 2033.

garanzie nelle comunicazioni⁴⁵ mediante un contributo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 15-bis

Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche al decreto-legge n. 82 del 2021 che reca disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Agenzia).

In particolare viene modificato l'articolo 6 che, nel disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, stabilisce che questa sia articolata fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del medesimo decreto legge n. 82 del 2021.

Le modifiche ora introdotte stabiliscono invece che a decorrere dal 1° gennaio 2024, e nei limiti delle risorse destinate al personale, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici (+4) e, a decorrere da 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale nel numero massimo di quaranta (+10). Nelle more del conseguente adeguamento del regolamento dell'Agenzia, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le predette articolazioni dirigenziali, definendone funzioni e compiti.

Un'ulteriore modifica interviene sul comma 5 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, che a legislazione vigente demanda la rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia a un DPCM nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale. La modifica conferma la citata disciplina precisando però, da un lato, che le rideterminazioni avvengono progressivamente in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, dall'altro che, nelle rideterminazioni, resta comunque fermo l'incremento della dotazione organica sopra descritto.

⁴⁵ Il comma 5 dell'articolo 15 quantifica tali oneri nei seguenti termini: 4.005.457 euro per l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375 euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029, 4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno 2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dall'anno 2033.

Infine si stabilisce che all'Agenzia non si applicano le vigenti disposizioni volte a limitare la spesa per autovetture⁴⁶ limitatamente ai mezzi utilizzati dall'Agenzia stessa per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trovando piena capienza nelle risorse destinate alla crescita del personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. In ragione della crescita dell'attività dell'Agenzia lo stanziamento di cui al citato articolo 18 prevede una spesa sino a complessivi 84 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 110 milioni per l'anno 2026 e 122 milioni a decorrere dall'anno 2027. A questo riguardo, la relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021 stimava la quota di tale incremento destinata a spese di personale (a tempo determinato e indeterminato), in 58 milioni di euro per l'anno 2024, in 74 milioni di euro per l'anno 2025, in 83 milioni di euro per l'anno 2026 e in di 95 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027.

La relazione tecnica informa che la dotazione organica dirigenziale non generale e la dotazione organica complessiva raggiungeranno, tendenzialmente entro la fine dell'anno 2023, i limiti rispettivamente di 24 unità e 300 unità previsti per la fase di prima attuazione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021 attraverso un concorso (per 60 unità di coordinatori) e con le altre modalità assunzionali.

In relazione alla necessità di implementare i compiti dell'Agenzia si rende necessaria la ridefinizione delle posizioni dirigenziali per l'anno 2024, incrementando in tale anno nel numero di 4, per un totale di 12, le posizioni di livello dirigenziale generale e mantenendo le 30 unità di livello dirigenziale non generale, già previste dalla normativa vigente.

L' ampliamento delle figure dirigenziali di livello non generale - sino a 40 unità - previsto a decorrere dall'anno 2025, è legato al progressivo incremento delle attività pianificate ed è attuato sempre nell'ambito delle risorse destinate al personale dell'Agenzia.

In apposita tabella si dà conto delle maggiori spese previste stimando un maggiore onere di 883.699,90 euro per il 2024, legato all'assunzione dei 4 ulteriori dirigenti generali previsti dalle norme in esame (onere unitario 220.925 euro), e di 2.262.678,69 euro annui a decorrere dal 2025: in tale anno, infatti, alla spesa già sostenuta di 883.699,90 si aggiungono altri 1.378.978,80 euro di carattere permanente per l'assunzione di 10 dirigenti di livello non generale (onere unitario 137.898 euro).

⁴⁶ Di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Aggiungendo agli oneri retributivi come sopra indicati anche gli oneri contributivi si ottiene un onere complessivo lordo per lo Stato di 1.219.505,86 euro per il 2024 e di 3.122.496,59 euro a decorrere dal 2025.

La relazione tecnica infine evidenzia, allo scopo di dimostrare la capienza delle dotazioni finanziarie attualmente disponibili, che la previsione di spesa per il personale (già inclusiva degli incrementi della dotazione organica complessiva) è pari a 54,8 milioni per il 2024 e a 55,9 milioni per il 2025.

Per quanto riguarda la disapplicazione delle norme volte a contenere la spesa per autovetture, la relazione tecnica afferma che la previsione non comporta oneri in quanto l'Agenzia provvederà alla sua attuazione con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione illustrativa** allegata alla proposta emendativa 15.0.200, del Governo, chiarisce ulteriori aspetti utili ai fini della valutazione finanziaria della norma. La proposta, afferma la relazione illustrativa, si rende necessaria in esito all'ampliamento dei profili di attività dell'Agenzia, che richiedono il presidio o il potenziamento di specifici settori, attraverso una crescita delle figure dirigenziali armonica rispetto a quelle non dirigenziali la cui rideterminazione può essere disposta attraverso DPCM. Infatti tali misure di rinforzo derivano dall'esigenza di garantire il necessario adattamento all'evoluzione normativa che è seguita all'emanazione del decreto-legge istitutivo dell'Agenzia. In particolare, in questi primi due anni di operatività, all'Agenzia sono stati progressivamente attribuiti ulteriori compiti in particolare:

- gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e per la gestione della cybersicurezza (legge n. 197/2022);
- collaborazione con il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di criminalità informatica e per aumentare la cybersicurezza (D.L. n. 105/2023);
- analisi e supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi;
- collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica per il contrasto alla pirateria *online* (legge n. 93/2023);
- contributo dell'Agenzia per la realizzazione dell'Ecosistema dati sanitari (EDS) (DL n. 4/2022).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame aumentano la dotazione organica dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e prevedono che alla stessa non si applichino le vigenti norme volte al contenimento della spesa per autovetture.

Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Circa l'incremento della dotazione organica dirigenziale, la relazione tecnica afferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trova capienza nelle risorse destinate alla crescita del personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-

legge n. 82 del 2021: in particolare la relazione ricostruisce il calcolo dei maggiori oneri retribuiti e contributivi e informa circa la capienza delle risorse disponibili a legislazione vigente per fronteggiare i nuovi oneri.

Circa la disapplicazione delle norme volte a contenere la spesa per autovetture, la relazione tecnica afferma che la previsione non comporta oneri in quanto l’Agenzia provvederà alla sua attuazione con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 15-ter

Ulteriori disposizioni in materia di prerogative dell’Autorità garante delle comunicazioni

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato⁴⁷, reca modifiche alla legge n. 93 del 2023, in materia di prevenzione e di repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. In particolare, vengono modificati, tra l’altro:

- Articolo 2, comma 1, con riferimento ai provvedimenti urgenti e cautelari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente, prevedendo che la stessa “ordini” ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente, in luogo della mera possibilità prevista nel testo vigente della disposizione [comma 1, lett. a), n. 1];
- Articolo 2, comma 2, disponendo che il blocco di ogni nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP da adottare con provvedimento cautelare dell’AGCOM, sia in ogni caso tassativo, espungendo la previsione vigente che prevede che lo stesso debba essere ordinato solo “ove tecnicamente possibile” [comma 1, lett. a), n. 2];
- Articolo 2, comma 6, prevedendo che, nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco su richiesta dei soggetti legittimati si trovi al di fuori del territorio UE l’Autorità sia tenuta a farlo inserire “tempestivamente” (anziché “in tempi ragionevoli” in base all’assetto vigente) nell’elenco dei siti coinvolti a vario titolo nella contraffazione e pirateria compilata annualmente dalla Commissione europea [comma 1, lett. a), n. 6];
- Articolo 6, comma 2, che disciplina l’attività di un tavolo tecnico per la definizione dei requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio

⁴⁷ Si veda al riguardo l’emendamento 15.0.201 del Governo e il subemendamento 15.0.201/3 Testo 3

o di indirizzi IP, viene sostituito con un nuovo testo che, rispetto a quello vigente, precisa che tale disabilitazione debba essere tempestiva ed efficace e che la realizzazione della relativa piattaforma tecnologica, già prevista nel testo vigente, sia realizzata entro tre mesi (anziché sei) dalla convocazione del tavolo tecnico [comma 1, lett. c), n. 2].

La relazione tecnica relativa all'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitandosi a interventi puntuali sulle prerogative AGCOM oggetto della legge n. 93 del 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, reca specifiche modifiche alla legge n. 93 del 2023, in materia di prevenzione e di repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Le modifiche sono volte principalmente ad accelerare i tempi di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e a eliminare taluni margini di discrezionalità da parte della stessa nell'adozione dell'intervento stesso.

L'Autorità, si rammenta, è inclusa nell'"elenco Istat delle pubbliche amministrazioni".

La relazione tecnica riferisce che la nuova norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitandosi a interventi puntuali sulle prerogative AGCOM oggetto della legge n. 93 del 2023.

La legge del 2023 ora citata ha disposto, in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità, l'incremento della sua pianta organica di 10 unità⁴⁸, e ai relativi oneri ha fatto fronte imponendo un contributo a carico di taluni dei soggetti vigilati dall'Autorità medesima. In proposito, tenuto conto che dalla norma in esame potrebbero derivare, per l'AGCOM, un'accelerazione e un aggravio degli adempimenti istituzionali in materia di tutela del diritto d'autore, andrebbe chiarito se le risorse umane disponibili - incluse quelle assunte ai sensi della legge n. 93 del 2023 nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 5, del presente

⁴⁸ Di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa.

decreto-legge - siano sufficienti a fronteggiare i nuovi carichi di lavoro o, in alternativa, se l'Autorità sia in grado di finanziare autonomamente gli eventuali nuovi fabbisogni di personale.

Si rammenta, infatti, che l'AGCOM è finanziata mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti regolati, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato (articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005).